

Parere dell'Organo di Revisione

Verbale n. 12/19

L'Organo di Revisione del Comune di Perdaxius

Il Revisore unico del Comune di Perdaxius si è riunito per verificare ed esprimere il proprio parere in riferimento alla determinazione trasmessa dal responsabile dell'area amministrativa n. 451 del 10 dicembre 2019 ad oggetto "Costituzione del fondo di produttività 2019".

Rilevato che con la documentazione di cui sopra è stato trasmesso il prospetto riepilogativo del rispetto dei limiti di cui all'art. 23, comma 2 del D. Lgs. 75/2017;

Visti:

- L'art. 8, comma 6 del C.C.N.L. 21.05.2018, recante "il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dall'organo di controllo competente ai sensi dell'art. 40-bis, comma 1 del D. Lgs. n. 165/2001.
- L'art. 40, comma 3 quinquies del D. Lgs 30/3/2001 n. 165 testualmente dispone che " ..le pubbliche amministrazioni non possono sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale, ovvero che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate ... ";
- L'art. 40, comma sexies dello stesso decreto prevede che "a corredo di ogni contratto integrativo le pubbliche amministrazioni redigano una relazione tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa, utilizzando gli schemi appositamente predisposti e resi disponibili tramite i rispettivi siti istituzionali del MEF di intesa con il Dipartimento della Funzione Pubblica. Tali relazioni vengono certificati dagli organi di cui all'art. 40 bis, comma 1";
- L'art. 40 bis del D. Lgs. 30.03.2001, n. 165, così come sostituito dall'art. 55 dl D. Lgs. N. 150/2009, che dispone che il contratto sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal Collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti. Qualora dai contratti integrativi derivino costi non compatibili con i rispettivi vincoli di bilancio si applicano le disposizioni di cui all'art. 40, comma 3-quinquies, sesto periodo;

Rilevato che detto controllo va effettuato prima dell'autorizzazione da parte della Giunta comunale alla firma definitiva dell'accordo stesso;

Preso atto:

- Che l'art. 23 comma 2, del D. Lgs. n. 75 del 25.5.2017 prevede testualmente: " Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi a garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30/3/2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo



determinato per l'anno 2016;

- Che in data 21 maggio 2018 è stato sottoscritto definitivamente il CCNL comparto Funzioni Locali, in cui all'art. 67 si disciplina la costituzione del Fondo delle risorse Decentrate distinguendole in due categorie: la prima (comma 2) ricomprende le voci di parte stabile che si aggiungono all'unico importo consolidato riferito al 2017, la seconda (comma 3) ricomprende risorse eventuali e variabili di anno in anno, correlate all'applicazione di diverse discipline contrattuali individuate dallo stesso comma 3;

Evidenziato in particolare che nella quantificazione di cui sopra è stato contemplato:

- L'incremento di cui all'art. 67 comma 2 lettera a) per € 83,20 per ogni dipendente in servizio al 31/12/2015;
- L'incremento per l'anno 2019 delle risorse di cui all'art. 32, comma 7, del CCNL del 22/01/2004 pari al 20% del monte salari 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, per un importo di € 553,13 confermato anche per gli altri anni.

Vista la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze n. 25 del 19 luglio 2012;

Visto l'art. 239 del D. Lgs. n. 267/00;

Verificato

- il rispetto dei parametri previsti dall'art. 40 del D. Lgs 165/2001;
- il rispetto del contenimento del fondo negli importi complessivi del fondo dell'anno 2016 così come previsto dall'art. 23, comma 2 D.Lgs. n. 75/2017 (euro 70.554,04);

Riscontrato che il Fondo delle risorse decentrate per l'anno 2019 del Comune di Perdaxius di complessivi € 41.732,98 risulta così suddiviso:

- Quota stabile € 27.684,58;
- Quota variabile € 14.048,40;
- Risorse non soggette al limite € 5.728,27;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni e integrazioni;

Visti gli articoli 40, 40-bis e 48 del D.Lgs. n. 165/2001;

Visto l'art. 23, D.Lgs. n. 75/2017;

Visto il CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018;

attesta positivamente

la compatibilità finanziaria sulla costituzione del fondo per la contrattazione integrativa relativamente all'anno 2019 in quanto risultano rispettati i vincoli normativi e di bilancio.

Perdaxius, 11 dicembre 2019

L'Organo di Revisione


Pietro Soru